

A

Decreto federale concernente la riforma del Governo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2001¹;
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 13 ottobre 2010²,
decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 176 Presidenza

¹ Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

² Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per due anni dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

³ Nell'elezione l'Assemblea federale provvede affinché le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese siano equamente rappresentate.

⁴ La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

1 FF **2002** 1895

2 FF **2010** 6895

3 RS **101**

